



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arveti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 61

**Riduzione tasso di interesse legale allo
0,05% dal 2020**



Con il D.M. 12.12.2019, pubblicato sulla *G.U.* 14.12.2019 n. 293, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,8% allo **0,05% in ragione d'anno con decorrenza dal 01.01.2020**.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis* ed è quindi pari:

- al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 fino al giorno di versamento compreso.

La previsione, dal prossimo 1° gennaio, di un tasso di interesse legale così basso rappresenta l'occasione per interrogarsi sulla necessità di effettuare un **versamento minimo** a titolo di interessi.

Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 125 del 1998, ha in sostanza specificato, in merito all'allora neointrodotta sistema dei versamenti unitari: "vigendo ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 935, (art. 2, secondo comma) il limite minimo di versamento pari a lire 1000 ed essendo, sempre ai sensi della stessa legge gli importi da versare all'erario per ciascuna imposta soggetti all'arrotondamento alle 1000 lire, l'importo minimo da indicare nel modello di versamento F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121/1986 ovvero art. 27, c. 2, D.P.R. 633/1972 per l'IVA), pari a lire 2000".

Da ciò, origina il limite minimo di pagamento per codice tributo nel modello F24, diventato pari a 1,03 euro.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME

La riduzione allo 0,05% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

"Cristallizzazione" del tasso di interesse legale

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2019 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,8% in vigore nel 2019, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.



RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE PREVISTE DAL D.L. 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale"), in particolare:

- la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 1 del DL 119/2018;
- la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.L. 119/2018;
- la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del DL 119/2018;
- la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.L. 119/2018;
- la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018.

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale applicato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura dello 0,05% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 c. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 c. 5 del TUIR).

RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

La riduzione del tasso legale allo 0,05% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con un successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,05% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,05% dall'01.01.2020, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani